

INTENDENZA DI FINANZA DI BELLUNO.

Repertorio n. 494

ATTO DI PERMUTA

\* NB

L'anno millenovecentottantanove (1989) addì 20 del mese di dicembre a Belluno, in una sala dell'Intendenza di Finanza .

AG 5

Dimnanzì a me dott. di ROSA Danilo Direttore di Sezione e Funzionario delegato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblico amministrativa, a norma degli articoli 16 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e 95 del relativo Regolamento, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.

827 giusta decreto intendentizio n. 723/83 del 17 febbraio 1983 senza assistenza di testimoni,

avendovi le parti, me consenziente, di comune accordo, rinunciato, sono personalmente comparsi :

da una parte : il dott. Elio IARABEK, nato a Zara

l'8.3.1930, Intendente di Finanza reggente pro-

tempore della Provincia di Belluno, domiciliato per

la sua carica nel suo ufficio di Belluno, Piazzetta

S.Stefano, n.9, in rappresentanza e nell'esclusivo

interesse della Amministrazione demaniale, auto-

rizzato alla stipula del presente atto con nota

dalle parti, viene dalle stesse con me sottoscritta e quindi allegata a quest'atto sotto la lettera "G" per formarne parte integrante.

ART. 3

La permuta è convenuta a corpo e non a misura ed i beni vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi presentemente si trovano, con tutti i diritti, ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti.

ART. 4

Le parti accettano, i valori attribuiti dall'U. T.E. di Belluno con perizia del 15.12.1987 dando ai beni descritti all'art.1 il valore di Lire 4.350.000.000.-(quattromiliarditrecentocinquantamiliioni) ed a quelli di cui all'art.2 il valore di £. 4.000.000.000.-(quattromiliardi) per cui risulta un conguaglio di £. 350.000.000.-(trecentocinquanta milioni) a favore del Demanio dello Stato, conguaglio che il Comune di Cortina d'Ampezzo ha versato alla Amministrazione del Patrimonio dello Stato giusta ordine d'incasso n. 89001279 dell'Ufficio del Registro di Cortina d'Ampezzo in data 15 dicembre 1989.

ART. 5

Il Comune di Cortina d'Ampezzo si obbliga a destinare il bene acquisito in permuta a quegli speci-

fici scopi di pubblica utilità previsti dal vigente piano regolatore impegnandosi a mantenere la destinazione dell'area e degli immobili ad uso pubblico ed a consentire l'uso di quanto interessa alla società gestrice del servizio automobilistico per le necessità connesse a detto servizio, per l'attuazione dei quali il citato Comune ha più volte manifestato l'interesse alla definizione del presente negozio, entro 5 (cinque) anni dalla notifica della avvenuta approvazione del contratto medesimo; pena, in caso di inadempimento, la risoluzione del negozio e la restituzione del cespite all'Erario nella condizione di diritto in cui si trovava al momento della cessione e nella condizione di fatto in cui si troverà al momento del constatato inadempimento, senza alcun diritto, da parte del Comune ad indennizzo, rimborsi per le migliorie eventualmente apportate al cespite. Della clausola di cui sopra sarà fatta menzione nella nota di trascrizione ai sensi dell'art. 2659 C.C.

#### ART. 6

Il presente atto mentre è impegnativo per il Comune di Cortina d'Ampezzo subito, per l'Amministrazione Finanziaria lo sarà dopo l'approvazione da parte del Ministero delle Finanze - Direzione Gene-